

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova (Italia) il 21 ottobre 2011 — Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra/Capitaneria di Porto di Genova

(Causa C-537/11)

(2011/C 370/32)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Genova

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra

Convenuta: Capitaneria di Porto di Genova

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4 bis della direttiva 1999/32/CE ⁽¹⁾, come modificato dalla direttiva 2005/33/CE ⁽²⁾, adottata anche alla luce dell'entrata in vigore dell'Allegato VI alla Convenzione MARPOL, debba essere interpretato, in ossequio al principio internazionale di buona fede ed al principio di leale collaborazione tra Comunità e Stati Membri, nel senso che il limite dell'1,5 % m/m di zolfo nei carburanti per uso marittimo previsto dal medesimo articolo non si applichi alle navi battenti bandiera di uno stato non UE contraente la convenzione MARPOL 73/78, allorché esse si trovano nel porto di uno Stato membro, anch'esso contraente l'Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78;
- 2) Qualora l'art. 4 bis della direttiva 1999/32/CE, come modificato dalla direttiva 2005/33/CE, non debba essere interpretato nel senso di cui al quesito n. 1), se il citato articolo, laddove prevede il limite dell'1,5 % m/m del contenuto di zolfo dei combustibili per il carburante utilizzato da navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o per un porto comunitario, anche se battenti la bandiera di uno Stato non UE, contraente la convenzione MARPOL, Allegato VI, in forza del quale, al di fuori delle aree SECA, si applica il limite del 4,5 % m/m di zolfo, sia illegittimo per essere posto in contrasto con il principio generale di diritto internazionale *pacta sunt servanda*, nonché con il principio di leale collaborazione tra Comunità e Stati Membri, costringendo gli Stati Membri che hanno ratificato e stipulato l'Allegato VI, a venire meno agli obblighi assunti nei confronti degli altri Stati Contraenti l'Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78;
- 3) Se la nozione «servizio di linea» di cui all'art. 2, punto 3, octies, della direttiva 1999/32/CE, come modificata dalla

direttiva 2005/33/CE, debba essere interpretata nel senso che tra le navi esercenti «servizio di linea» si annoverino anche le navi da crociera.

⁽¹⁾ GU L 121, pag. 13

⁽²⁾ GU L 191, pag. 59

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 21 ottobre 2011 — Ottica New Line di Accardi Vincenzo/Comune di Campobello di Mazara

(Causa C-539/11)

(2011/C 370/33)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ottica New Line di Accardi Vincenzo

Convenuto: Comune di Campobello di Mazara

Controinteressata: Fotottica Media Vision di Luppino Natale Fabrizio e c. s.n.c.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi debba essere interpretato nel senso che corrisponde a un motivo imperativo di interesse generale, correlato alla esigenza di tutelare la salute umana, una disciplina interna — nella specie, l'art. 1 della legge della Regione autonoma siciliana n. 12 del 2004 — che subordini l'insediamento degli esercizi di ottica sul territorio di uno Stato membro (nella specie, su parte di detto territorio) a limiti di densità demografica e di distanza tra gli esercizi, limiti che in astratto configurerebbero una violazione delle fondamentali libertà sopra richiamate;
- 2) in caso di risposta affermativa alla precedente questione, se alla stregua del diritto dell'Unione europea, il limite di densità demografica (un esercizio per ogni ottomila residenti) e il limite della distanza (trecento metri tra un esercizio e l'altro), stabiliti dalla legge della Regione autonoma siciliana n. 12 del 2004 per l'insediamento di esercizi di ottica sul territorio regionale, siano da reputarsi adeguati al raggiungimento dell'obiettivo corrispondente al motivo imperativo di interesse generale sopra indicato;

3) in caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se, alla stregua del diritto dell'Unione europea, il limite di densità demografica (un esercizio per ogni ottomila residenti) e il limite della distanza (trecento metri tra un esercizio e l'altro), stabiliti dalla legge della Regione autonoma siciliana n. 12

del 2004 per l'insediamento sul territorio regionale di esercizi di ottica, siano proporzionati, ossia non eccessivi rispetto al raggiungimento dell'obiettivo corrispondente al motivo imperativo di interesse generale sopra indicato.
